

(N. 1188)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GARIBALDI, BOMBARDIERI, BASTIANINI
e SCLAVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1985

Norme per la ricongiunzione dei contributi previdenziali
obbligatoriamente versati dai liberi professionisti

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il problema di un unico trattamento pensionistico per professionisti con periodi di iscrizione al fondo dei lavoratori dipendenti già iscritti a gestioni previdenziali sostitutive o speciali per i lavoratori autonomi e viceversa è stato affrontato, ma solo parzialmente risolto, con la legge n. 29 del 7 febbraio 1979. Tale legge ha infatti consentito la ricongiunzione delle diverse posizioni assicurative obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative, speciali, ma non ha ricompreso nella facoltà di ricongiunzione le posizioni assicurative delle diverse forme di previdenza dei liberi professionisti.

Di conseguenza, l'attuale situazione configura una patente disparità di trattamento tra le stesse categorie di soggetti per il solo fatto di essere taluni iscritti, al momento della quiescenza, ad un fondo lavoratori dipendenti ovvero talaltri ad una gestione sostitutiva. In effetti, per i primi la ricongiunzione può avvenire in forza della legge n. 29 del 1979, mentre per i secondi essa non

è consentita non essendo prevista tale possibilità dalla medesima legge, quand'anche per entrambi siano stati versati gli stessi contributi. La situazione stessa appare, oltrechè irragionevole, iniqua non consentendo di fruire agli interessati un trattamento pensionistico proporzionato al periodo di effettivo versamento, a tale scopo, ai diversi fondi pensionistici obbligatori.

Con il presente disegno di legge ci si propone di ovviare a tale evidente ingiustizia prevedendo, per i lavoratori autonomi e dipendenti, nonché per i liberi professionisti, la facoltà di ricongiungere alla gestione di appartenenza ovvero alle rispettive gestioni o, ancora, ad un'unica cassa i periodi di contribuzione ovvero di iscrizione presso casse diverse.

In particolare, all'articolo 1 viene sancito il diritto per i liberi professionisti ad un'unica pensione previa richiesta, in termini determinati, della ricongiunzione dei periodi di contribuzione previdenziale; all'articolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2 sono stabilite le procedure e gli oneri per le ricongiunzioni; all'articolo 3 è data facoltà di corrispondere ratealmente le quote da versare alla gestione assicurativa da parte degli interessati; agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono stabilite norme procedurali a valere per gli interessati e per le gestioni assicurative in ordine agli oneri residui, ad ulteriori pe-

riodi di contribuzione, alle modalità per conseguire e riconoscere il diritto alla ricongiunzione; all'articolo 8 è data la possibilità di espletare le procedure per la ricongiunzione ai fini della reversibilità anche ai superstiti; con l'articolo 9 si rimanda, per quanto non previsto, alle norme della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Al fine di conseguire il diritto ad una unica pensione e per la misura della stessa:

a) al lavoratore dipendente, pubblico o privato, ed al lavoratore autonomo che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti;

b) al libero professionista iscritto presso una delle diverse forme previdenziali per liberi professionisti;

c) al libero professionista che sia stato in precedenza iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi,

è data facoltà di chiedere, per tutti i periodi di contribuzione versata o dovuta, alle sopracitate forme previdenziali la ricongiunzione nella gestione cui risulta iscritto quale lavoratore dipendente o autonomo oppure quale libero professionista.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere esercitata entro due anni dalla data di decorrenza del rapporto assicurativo obbligatorio presso la gestione nella quale si intende operare la ricongiunzione. In sede di prima applicazione della presente legge tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La stessa facoltà può altresì essere esercitata dopo il compimento dell'età pensionabile ma in via alternativa e presso una gestione nella quale sia consentito far valere almeno otto anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

Art. 2.

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro

pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle singole posizioni pone a carico del richiedente il 50 per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il versamento della somma di cui al comma precedente può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Art. 3.

L'eventuale debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.

Art. 4.

Gli oneri eventualmente residui restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.

Art. 5.

L'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge può essere ripetuto ogni qual volta, successivamente alla data

da cui ha effetto la ricongiunzione, il richiedente possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione, successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Art. 6.

La gestione previdenziale, presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa, chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere del riscatto.

Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, terzo comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alla facoltà di cui all'articolo 1.

Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al terzo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il

trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

3) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

Art. 7.

Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi as-

sicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa, purchè i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o di invalidità.

Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

Ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata, su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, secondo comma.

Art. 8.

Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti, purchè entro i termini di cui all'articolo 1, secondo comma. In difetto, la ricongiunzione può essere richiesta dai superstiti solo se il *de cuius* era in possesso, alla data del decesso, dei requisiti per il diritto a pensione in caso di morte.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge valgono le norme di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.